



LAVORO A CHIAMATA

Il contratto di lavoro ad intermittenza è stato introdotto con il D. Lgs 276/2003 ed ha subito, nel corso degli anni, delle modificazioni ed attualmente è disciplinato dagli artt. dal 33 al 40 del decreto in questione.

Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questo contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva; in assenza di previsioni specifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull'orario di lavoro ed elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.

Il contratto in questione può essere stipulato per le manutenzioni stradali e i gruisti; rileviamo che a tali lavoratori possono essere aggiunti i custodi e guardiani anch'essi inclusi nella tabella suddetta.

Dal combinato disposto degli artt. 34 e 37 del decreto in questione, emerge che il contratto di che trattasi può essere stipulato anche per lavori da svolgersi durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie.

Inoltre, in forza dell'art. 1 bis della legge n. 80/2005 è venuto meno l'elemento sperimentale contenuto nella vecchia formulazione del secondo comma dell'art. 34, sicché tale contratto può in ogni caso essere stipulato con lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiori a 45 anche se già pensionati.

Per quanto sopra detto, pertanto, si ritiene che tale tipologia di contratto può essere applicato nel settore edile e che devono ritenersi regolari tutti quei DURC richiesti dalle imprese che effettuano lavori, anche se privati, che rientrino nella previsione normativa innanzi descritta.